

TRIBUNALE DI BRESCIA

Crisi da Sovraindebitamento: 27/2021 [REDACTED]

Giudice Delegato: Dott. Gianluigi Canali

OCC: Dott. Marco Marelli

Liquidatore Dott. Marco Marelli

.....

ISTANZA DEL LIQUIDATORE

per la presa d'atto della valutazione di convenienza della vendita dell'azienda in funzionamento e per l'esecuzione del programma di liquidazione mediante procedura competitiva

Ill.mo Sig. Giudice,

il sottoscritto **Dott. Marco Marelli**, nella qualità di Liquidatore della procedura indicata in epigrafe,
premesse che

1. in data **1° marzo 2021** il debitore depositava domanda di liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 14-ter e ss. della legge 27 gennaio 2012, n. 3;
2. con decreto del **6 aprile 2021** veniva aperta la procedura di liquidazione del patrimonio e veniva nominato il sottoscritto quale Liquidatore;
3. nell'ambito della procedura veniva predisposto il programma di liquidazione, depositato nel fascicolo e acquisito agli atti dal Giudice;
4. che è già stato esperito un primo tentativo di asta (con prezzo base di euro 697.500,00) per il quale non è stata presentata alcuna offerta entro i termini stabiliti;
5. che nel programma di liquidazione depositato si è previsto, per i tentativi successivi al primo, un ribasso del prezzo di volta in volta compreso tra il 10% e il 25%;
6. che nel periodo di tempo intercorso tra il primo tentativo di vendita e la predisposizione di un successivo tentativo di vendita è stata ricevuta dal sottoscritto liquidatore una manifestazione di interesse (cauzionata con consegna di assegni circolari di importo pari al 10%) per l'acquisto del bene immobile e dei beni mobili e mobili registrati per un valore complessivo di euro 700.000,00 la quale è risultata essere vincolata a trattativa privata e quindi non accoglibile;
7. il predetto programma di liquidazione, con riferimento al complesso aziendale, prevedeva espressamente che: "...il liquidatore valuterà l'opportunità, se ritenuta più vantaggiosa per i creditori, di procedere alla vendita dell'intera azienda nel suo complesso, composta da beni immobili e mobili a seguito di perizia redatta da un esperto del settore";
8. il programma non prevedeva uno specifico termine entro il quale dovesse essere effettuata l'eventuale vendita dell'intera azienda;
9. la procedura è tuttora pendente e **non è stato emesso alcun decreto di chiusura**, non essendo stata ancora integralmente completata l'attività liquidatoria prevista dal programma;
10. l'azienda/attività economica oggetto della presente istanza è tuttora funzionante e costituisce un complesso organizzato di beni e rapporti suscettibile di autonoma valorizzazione e trasferimento;
11. al fine di verificare la convenienza, nell'interesse della massa dei creditori, della vendita dell'azienda nel suo complesso rispetto alla liquidazione atomistica dei singoli beni, si è reso necessario acquisire una specifica valutazione dell'attività funzionante;
12. a tal fine è stata redatta dal perito **Dr. Mirco Marchesini**, in data **20 maggio 2026**, apposita perizia di stima dell'attività aziendale funzionante, che si allega alla presente istanza;
13. dalla predetta perizia risulta che la conservazione e la valorizzazione dell'azienda quale complesso unitario consentono, al momento, di perseguire una migliore soddisfazione degli interessi dei creditori rispetto alla disgregazione e alla vendita separata dei singoli beni;
14. il Liquidatore ritiene pertanto che, alla luce degli elementi oggi disponibili, ricorrano le condizioni per dare attuazione alla facoltà di vendita dell'intera azienda già contemplata nel programma di liquidazione;

considerato che



15. ai sensi dell'art. 14-novies della legge n. 3/2012, le vendite e gli altri atti di liquidazione dei beni oggetto della procedura devono essere effettuati in conformità al programma di liquidazione e mediante procedure competitive, assicurando adeguata pubblicità e la massima partecipazione degli interessati;
16. la medesima disposizione prevede che il Giudice verifichi la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione;
17. la vendita dell'azienda nel suo complesso costituisce una modalità di liquidazione espressamente contemplata nel programma depositato agli atti della procedura, subordinatamente alla verifica della maggiore convenienza per i creditori;
18. tale verifica di convenienza può oggi essere compiutamente effettuata anche alla luce della perizia redatta nel maggio 2026;
19. il decorso del termine quadriennale previsto dalla disciplina della liquidazione del patrimonio non determina, per i beni già ricompresi nel patrimonio oggetto della procedura, una decadenza dalla possibilità di procedere alla loro liquidazione, trattandosi di termine riferito, tra l'altro, ai beni sopravvenuti ai sensi dell'art. 14-undecies L. 3/2012 e non di un termine decadenziale per la vendita dei beni già acquisiti alla procedura;
20. la procedura, non essendo intervenuto alcun provvedimento di chiusura e non essendo stato integralmente eseguito il programma di liquidazione, risulta tuttora pendente;
21. la prosecuzione dell'attività liquidatoria mediante la vendita dell'azienda in funzionamento appare funzionale alla migliore valorizzazione del compendio e alla tutela dell'interesse della massa dei creditori;
22. il Liquidatore, proprio al fine di assicurare la piena trasparenza dell'operazione e la conformità della stessa al programma di liquidazione, ritiene opportuno sottoporre preventivamente al Giudice la valutazione effettuata e le modalità con le quali intende procedere alla vendita;

tutto ciò premesso e considerato,

il sottoscritto Liquidatore

CHIEDE

che l'Ill.mo Giudice, esaminata la documentazione allegata,

1. **prenda atto** della perizia di stima dell'attività aziendale funzionante redatta in data 20 maggio 2026 dal perito Dr. Mirco Marchesini;
2. **prenda atto** della valutazione effettuata dal Liquidatore circa la maggiore convenienza, nell'interesse della massa dei creditori, della vendita dell'azienda quale complesso unitario composto da attività aziendale funzionante, beni immobili e beni mobili rispetto alla vendita separata dei singoli beni;
3. **prenda atto e confermi**, per quanto occorra, che la vendita dell'azienda in funzionamento costituisce modalità di liquidazione già contemplata dal programma di liquidazione depositato agli atti della procedura e, pertanto, **attuazione del medesimo programma**, alla luce degli elementi di valutazione oggi disponibili;
4. autorizzi, ove ritenuto necessario, il Liquidatore a procedere alla **vendita competitiva dell'azienda come complesso unitario e funzionante (dettagliato al precedente punto 2) quale lotto unico**, secondo modalità conformi all'art. 14-novies L. 3/2012 e riportate nel programma di liquidazione depositato agli atti e qui allegato, con un prezzo base pari ad euro 824.000,00 (arrotondamento della somma matematica dei diversi importi che è pari a euro 823.168,00). Il prezzo base è stato determinato riferendosi al valore risultante dalla perizia di stima dell'attività aziendale allegata (euro 182.818,00), incrementato dal valore della perizia di stima dei beni mobili allegata (euro 12.600,00) a cui si aggiunga il valore del bene immobile (già oggetto di una prima asta per la quale non è stata presentata alcuna offerta, valore di euro 697.500,00) al quale si ritiene congruo apportare una svalutazione del 10% riducendolo così ad euro 627.750,00.

Si allegano:

1. programma di liquidazione depositato agli atti della procedura;
2. perizia di stima dell'attività aziendale funzionante del maggio 2026;
3. perizia di beni mobili;
4. perizia di beni immobili.

Brescia, 14 ottobre 2026

Il Liquidatore
Dr. Marco Marelli

